



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
U.O.A. UFFICIO GESTIONE PREVIDENZIALE

Titolo VII	Classe 8	Fascicolo
N. 43296	Del 12 / 06 / 2013	
UOR U.O.A. 11	CC	RPA Messina

- Ai Direttori dei Dipartimenti
- Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali;
- Al Direttore di UniNetLab;
- Ai Presidenti delle Strutture di Raccordo
- Ai Dirigenti
- Al Responsabile Amministrativo dei Poli didattici decentrati
- Al Personale docente
- Al Personale tecnico-amministrativo

Loro sedi

Oggetto: Attivazione delle modalità di invio telematico della denuncia di infortunio da parte delle Pubbliche Amministrazioni in gestione per conto dello Stato.

Con nota del 13 maggio u.s., di pari oggetto, l'INAIL ha comunicato che, in aderenza a quanto stabilito dal D.P.C.M. 22/07/2011, a far data dal 1° luglio 2013 l'invio delle denunce di infortunio dovrà avvenire esclusivamente in via telematica.

Preliminarmente, tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che per infortunio sul lavoro deve intendersi un evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, dal quale astrattamente possono conseguire, nei casi più gravi, la morte del lavoratore oppure postumi di natura permanente (incidenti sulla capacità lavorativa generica e sull'efficienza psicofisica) oltre che temporanei.

Nella casistica dell'infortunio sul lavoro rientra anche il cosiddetto "infortunio in itinere" che consiste nell'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro. Inoltre, l'evento può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

Con la predetta nota l'INAIL ha, inoltre, previsto livelli di utenza denominati:

- **Amministratore Centrale Profili/Strutture P.A. in Gestione Conto Stato** incaricato della gestione (inserimento, modifica e cancellazione) dei dati relativi alle strutture e dei dati anagrafici dei datori di lavoro responsabili di struttura;
- **Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato** corrispondente al soggetto designato quale responsabile dell'invio delle denunce di infortunio ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
U.O.A.UFFICIO GESTIONE PREVIDENZIALE

1124/1965 -Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A tal fine questa Amministrazione ha individuato quale Amministratore Centrale Profili/Strutture P.A. in Gestione Conto Stato, il Responsabile dell'U.O.A. Gestione Previdenziale - Dott. Massimo Messina.

Relativamente, invece, ai profili di riferimento da abilitare all'uso dell'applicativo per l'invio delle denunce di infortunio, viene confermata l'attuale attribuzione ai soggetti di cui al comma 6 dell'art. 8 del vigente Regolamento per la Sicurezza dell'Ateneo (D.R. n. 5584/2009).

Pertanto, sulla base dell'attuale assetto organizzativo, sono designati quali Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato:

a livello centrale:

- il Direttore Generale per il Rettorato, la Direzione Generale, gli Uffici di Staff, Servizi speciali e Settori, eventualmente articolati in Unità Organizzative di Base;
- i Dirigenti per le rispettive Aree dirigenziali, strutturate in Servizi speciali e Settori, eventualmente articolati in Unità Organizzative di Base e Unità Organizzative di Area.

a livello decentrato:

- i Direttori dei Dipartimenti per i rispettivi Dipartimenti, Centri di Gestione e Biblioteche;
- i Direttori dei Centri Interdipartimentali;
- il Direttore di UniNetLab;
- i Presidenti delle Strutture di Raccordo per le rispettive Strutture, Centri di Gestione e Biblioteche;
- il Responsabile Amministrativo dei Poli didattici decentrati, eventualmente articolati in Unità Organizzative di Base.

Il Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato potrà conferire ad un suo delegato gli adempimenti di cui al citato art. 53 del D.P.R. 1124/1965.

Si precisa che l'obbligo di denuncia è riferito ad infortuni occorsi al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dipendente di questo Ateneo, al personale non strutturato che svolge attività presso le strutture dell'Università nonché ai soggetti ad esso assimilabile (dottorandi, tirocinanti, borsisti, studenti ecc.) qualora attendano ad esperienze tecnico-scientifiche e/o esercitazioni pratiche.

Si coglie l'occasione per richiamare alcune principali disposizioni relative agli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore ed in particolare:

- Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare, in via telematica, all'INAIL la denuncia di infortunio entro due giorni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
U.O.A.UFFICIO GESTIONE PREVIDENZIALE

dalla ricezione del certificato medico. Copia della predetta denuncia dovrà, inoltre, essere inoltrata all'Area Risorse Umane – UOA Gestione Previdenziale, al fine della prescritta annotazione nel Registro Infortuni.

- Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.
- In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 1 e 2, D.P.R. 1124/1965).
- Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia di infortunio all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 54, D.P.R. 1124/1965).
- In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, D.P.R. 1124/1965 e s.m.i.).
- Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, D.P.R. 1124/1965); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all'inoltro della denuncia nei termini di legge, l'infortunato perde il diritto all'indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Al fine di agevolare l'utilizzo dell'applicativo informatico in tempo utile per adempiere all'obbligo di denuncia in via telematica, con successiva comunicazione saranno esplicitate le procedure tecniche da seguire.

Le predette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori in servizio presso le strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Paolo Giaccone", definiti all'art. 8 del Regolamento per la Sicurezza della predetta Azienda, in quanto quest'ultima è ente dotato di autonoma personalità giuridica il cui Datore di Lavoro viene individuato nel Direttore Generale pro tempore, ai sensi del citato Regolamento per la Sicurezza. Tra le suddette strutture rientrano anche quelle della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in quanto luoghi destinati a contenere posti di lavoro, di studio e di ricerca o comunque accessibili ai lavoratori *de quo*.

Confidando nel puntuale e rigoroso adempimento delle disposizioni impartite, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dott. A. Valenti



Il Rettore

Prof. R. Lagalla